

 Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca	ISTITUTO COMPRENSIVO “FRANCESCO GIACOMO PIGNATELLI” Sede Centrale Via Don Minzoni, n. 1 74023 GROTTAGLIE tel. segret. 099 6617675– tel. presid.099 6414597 www.istitutocomprensivopignatelli.edu.it	
Distretto n.054 - Cod. Mecc. TAIC85900X - C.F. 90214490733; @-mail, taic85900x@istruzione.it ; PEC, taic85900x@pec.istruzione.it		
Infanzia “La Sorte”, via Garcia Lorca (tel. 099 5612454); Infanzia “Campitelli”, via Campobasso (tel. 099 5611956); Primaria, Via Don Minzoni n. 1 (tel. 099 5635481 – 099 6617675) Secondaria di I Grado - Via Campobasso n.4 (tel. 099 5612441, tel. presid. 099 5619589)		

ISTITUTO COMPRENSIVO "F. G. PIGNATELLI"-GROTTAGLIE
 Prot. 0004575 del 05/10/2020
 04 (Uscita)

Circolare n. 41

Ai sigg. genitori
 Al personale docente
 Al personale ATA
 Agli Atti
 Al Portale ArgoNext
 Al sito web

OGGETTO: Misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

Si comunica che in data 03/10/2020 il Presidente della Regione Puglia ha emanato, con decorrenza immediata, l'Ordinanza n.374, avente per oggetto: “Misure urgenti per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Detta Ordinanza coinvolge anche le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, agli artt 1 e 2

ART.1

- 1) Comma 1 - **Con efficacia immediata**, fermo restando l'obbligo, sull'intero territorio regionale, di usare protezioni delle vie respiratorie (mascherine) in tutti i luoghi all'aperto in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno un metro, **è fatto obbligo durante l'intera giornata, di usare sempre e comunque protezioni delle vie respiratorie negli spazi all'aperto di pertinenza di luoghi e locali aperti al pubblico, nonché in tutte le aree pertinenziali delle scuole di ogni ordine e grado o antistanti ad esse (come ad esempio piazzali e marciapiedi davanti agli ingressi e alle uscite degli istituti scolastici)**, nonché in tutti i luoghi di attesa, salita e discesa del trasporto pubblico, fermo restando il divieto di assembramento e l'obbligo di rispettare il distanziamento fisico

- 2) Comma 2 - A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso

ART.2

L'obbligo di utilizzare le protezioni delle vie respiratorie di cui all'art.1, non si applica: ai congiunti o conviventi; ai bambini al di sotto dei sei anni; ai soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e ai soggetti che interagiscono con loro.

Si allega ORDINANZA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Francesco RAGUSO

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lgs n. 39/1993*